

Nome dell'azienda: **S.A. Beiersdorf France**

Causa n. 06/00357 Tribunale di prima istanza di Melun

Data delle sentenze: 13 ottobre 2006

Resoconto: il CAE sostiene di non essere stato adeguatamente consultato sul piano di riorganizzazione di Beiersdorf in Europa

Beiersdorf è un gruppo a livello mondiale che produce prodotti cosmetici, con 11 siti produttivi e 30 siti logistici in Europa. Il sito francese si trova a Savigny le Temple.

Il 5 settembre 2006, la direzione di Beiersdorf in Francia convoca una riunione straordinaria del comitato aziendale locale su un progetto di riorganizzazione delle attività industriali, logistiche, commerciali e di marketing e dei servizi centrali in Francia. Nella riunione del 12 settembre 2006, il Comitato aziendale chiede di sospendere il processo di informazione e consultazione fino a quando il CAE non sia in grado di esprimere un parere sulla riorganizzazione considerata. Ciononostante, il CAE viene convocato per una riunione straordinaria il 19 ottobre, mentre il Comitato aziendale locale si sarebbe dovuto riunire il 10 ottobre.

Il Comitato aziendale francese si rivolge al tribunale al fine di:

- constatare l'assenza di consultazione preliminare del CAE che priva di qualsiasi effetto utile sia la consultazione di tale organo che quella dell'organo locale;
 - constatare la necessità che il Comitato aziendale locale si informi del parere del CAE prima di esprimere il proprio;
- ordinare la sospensione della procedura fino al completamento dell'informazione e consultazione del CAE;
- ordinare la sospensione del progetto.

Argomentazioni della Direzione:

- non esiste alcun testo che obblighi la Direzione a consultare il CAE prima di consultare il comitato aziendale;
- il progetto non ha carattere transnazionale;
- il CAE è stato fondato il 29 marzo 1995, secondo la Legge francese e non anticipa la direttiva 94/45, quindi non vale in tal caso.

Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Melun del 13 ottobre 2006.

L'azienda non può affermare seriamente che la riorganizzazione non sia di portata transnazionale, poiché nel documento presentato al Comitato aziendale francese viene specificato che la strategia del Gruppo ha già portato alla chiusura degli stabilimenti in Svezia, Paesi Bassi e Germania e al trasferimento di tali attività in altri siti in Europa. Il documento in conclusione indica addirittura che il gruppo non ha intenzione di mantenere il sito di Savigny le Temple per nessuna delle proprie tecnologie a livello europeo.

La direttiva del 11 marzo 2002 sull'informazione e la consultazione stabilisce che tale processo deve avvenire in tempi, modi e contenuti adeguati a consentire l'esame adeguato e la consultazione da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Ciò significa che il Comitato aziendale locale non può essere utilmente consultato senza che lo stesso abbia ricevuto le osservazioni e i pareri del CAE.

L'azienda deve impegnarsi a non consultare il Comitato aziendale sulla riorganizzazione prima che lo stesso abbia ricevuto il parere del CAE.

L'azienda è condannata a riconoscere al comitato aziendale la somma di 1.500 euro sulla base del Codice di procedura civile ed a pagare le spese.